



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute e  
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Spett.le  
Ufficio Legislativo del Presidente  
[legislativo.presidente@regione.campania.it](mailto:legislativo.presidente@regione.campania.it)

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta presentata dall'on. Tommaso Pellegrino, avente ad oggetto: *Mancato recepimento nella legislazione della Regione Campania dell'Appendice n. 2 dell'Allegato 1 del D.M. n.70/2015 e mancato adeguamento della D.G.R.C. n. 7301 /2001, in materia di standard organizzativi, strutturali e prestazionali per le Strutture sanitarie Ambulatoriali.*

In riscontro all'interrogazione indicata in oggetto, si espone quanto segue.

In Regione Campania la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi relativi all'assistenza ospedaliera ambulatoriale e sociosanitaria è contenuta nella Delibera Giunta Regione Campania n. 7301/2011, che disciplina l'iter per il rilascio autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie, nonché in una serie di Decreti del Commissario ad acta per il piano di rientro del debito sanitario e delibere giuntali che, nel corso degli anni a seguire, hanno integrato l'impianto normativo contenuto nella predetta DGRC 7301/01.

Per quanto qui di interesse, per la branca della Chirurgia Ambulatoriale, la D.G.R.C. n. 7301 del 31/12/2001 prevede quanto segue:

*"Per ambulatorio di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico, intra od extra-ospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno. "*

*In particolare, per le attività di chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici ed anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o seminvasive, senza ricovero, in ambulatorio, che non prevedono durante la loro esecuzione la perdita di coscienza o di mobilità di segmenti scheletrici; pertanto devono essere somministrate dosi di anestetico locale tali da consentire all'utente di deambulare al termine dell'atto chirurgico.*

*La chirurgia ambulatoriale non è compatibile con l'uso dell'anestesia generale o della sedazione per via endovenosa, nonché con l'anestesia loco-regionale ad eccezione fatta per l'anestesia tronculare".*

Come richiamato nell'interrogazione, l'Allegato 1 dell'appendice n.2 del D.M. 70/2015 definisce la Chirurgia Ambulatoriale nei termini seguenti:

*"con il termine chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, (fino al II grado della scala di sedazione) su pazienti accuratamente selezionati comprese le prestazioni di chirurgia odontoiatrica in anestesia locoregionale e tronculare effettuabili negli ambulatori/studi odontoiatrici, in quanto comportanti trascurabile probabilità di complicate".*

Lo stesso D.M., relativamente alla Chirurgia ambulatoriale, demanda alle Regioni la definizione dei requisiti e le procedure di sicurezza della chirurgia ambulatoriale semplice e complessa.



Ai fini di una esposizione completa, si richiama anche quanto previsto, in Regione Campania, dal D.C.A. n. 107/2019 (contenente disposizioni regolatorie delle attività degli studi professionali odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie) che prevede per gli Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (Allegato A, art. 3) quanto segue:

1. *Gli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale.*
2. *Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui al comma 1 non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate:*
  - a) *interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall'anestesia topica o locale;*
  - b) *interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.*

Atteso il soprarichiamato quadro normativo nazionale e regionale, è opinione della Scrivente che il D.M. 70/2015 - adottato in attuazione di disposizioni statali e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni - costituisca fonte vincolante per tutte le Regioni in relazione all'individuazione degli standard minimi - che devono essere uniformi su scala nazionale - ed a cui le stesse Regioni devono conformarsi.

Tuttavia, stante il contenuto non direttamente applicabile delle disposizioni sugli standard di sicurezza contenute nell'Appendice n. 2 dell'allegato n. 1 del D.M. n. 70/2015, le Aziende Sanitarie Locali continuano a svolgere l'attività ispettiva sulla scorta delle disposizioni contenute nella D.G.R.C. n.7301/01.

Per tali ragioni, la scrivente Direzione Generale provvederà ad istituire un apposito Tavolo Tecnico con il compito di aggiornare i requisiti autorizzativi e redigere le nuove procedure di sicurezza della chirurgia ambulatoriale semplice e complessa.

Il Dirigente UOD 05  
Dott. Ferdinando Vicinanza

Il Direttore Generale  
Avv. Antonio Postiglione

